Segnalazione illeciti nel settore anche privato

Dlgs. n. 24/2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 21.8.2026

Lo strumento della segnalazione degli illeciti (Whistleblowing) è operativo anche nel settore **privato**. Il decreto legislativo 24/2023 introduce una **cesura** con il passato. Nell'assetto previgente, la segnalazione dell'illecito nel settore privato era legata al sistema MOG231, ovvero riservata ai soli enti dotati di un modello organizzativo. Il Dlgs. 24/2023 modifica questo assetto ed estende al di fuori del MOG 231 l'obbligo di segnalazione "anonima" è imposta:

1) Per tutte le società che hanno adottato il modello organizzativo cosiddetto "231" indipendentemente dal numero dei dipendenti.
2) Per tutte le imprese che nell'ultimo anno hanno impiegato in media più di 50 lavoratori
3) Per gli enti che, a prescindere dalla soglia di dimensionare operano in settori sensibili, quali servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione di riciclaggio, eccetera.

La segnalazione, dunque, esce dall'ambito circoscritto del modello organizzativo e si impone come sistema di organizzazione aziendale anche in ambito privatistico.

La società privata, che rientra tra le società obbligate ad istituire questo sistema, sono tenute ad creare un canale di segnalazione **interno** che deve permettere segnalazioni scritte oppure orali ma soprattutto garantire la **riservatezza** del segnalante attraverso diversi sistemi. È necessario anche l'istituzione di un autonomo ufficio o di personale dedicato e istruito e formato su questo tema: inoltre all'interno dell'azienda è necessaria una **procedura** per la gestione delle segnalazioni. Si sommano anche obblighi informativi e di pubblicazione che devono rendere conoscibile al lavoratore le procedure utili. *Si comprende dunque che le società investite di questo onere devono strutturarsi dal punto di vista organizzativo e devono anche investire economicamente per gestire questo obbligo.*

Si ricorda peraltro che laddove non ci sia un canale interno, il decreto permette la possibilità di segnalare anche a mezzo di un canale **esterno** gestito da **ANAC**. Anac gestisce il canale attraverso l'ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni. Dunque, interviene un soggetto esterno che in via sussidiaria interviene quando canali interni non siano istituiti o non siano conformi o quando ad esempio la segnalazione non ha avuto seguito.

Preme in questo contesto rilevare il legame con la normativa sulla **privacy**. La riservatezza dell'identità del segnalante, si comprende, è di primaria importanza; tant'è che l'articolo 24, comma 4 del decreto legislativo 24/2023 ha novellato il codice della privacy prevedendo un ulteriore compressione dei diritti degli interessati laddove sia necessario tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Ed invero, in **Garante Privacy** è un altro attore di questo scenario. Il Garante per la privacy ha propri poteri sanzionatori in materia e ha già irrogato sanzioni pecuniarie anche rilevanti tra le quali rientrano, a titolo di esempio: *la mancata informativa agli interessati, l'assenza della valutazione di impatto, la mancata registrazione del trattamento nel registro delle attività di trattamento, l'inadeguata configurazione di un sistema che deve non consentire l'identificazione dei segnalanti e quant'altro.*

Queste poche note e osservazioni hanno lo scopo di far comprendere la complessità di un sistema che nasce in un particolare contesto e che sta invece espandendosi sempre di più in altri ambiti e che viene sentito come un sistema in grado di segnalare possibili *rischi non solo e non più solo riferiti alla commissione degli illeciti propri dei modelli organizzativi che hanno un ambito limitato e debbano essere riferiti solo quegli specifici reati.* La segnalazione si apre ad un contesto molto più ampio e dunque diventa punto di controllo che investe altre figure, quali ad esempio l'ANAC e il Garante per la privacy. Controlli incrociati, su piani diversi ma che si toccano e dialogano; controlli che provengono da soggetti che non sono più all'interno dell'azienda e che portano un interesse pubblico in rilievo: evitare l'illecito a prescindere.